

Avv. Marco Lo Giudice  
Studio legale Lo Giudice  
Via Garzilli, 26 Palermo

Avv. Luigi Serino  
Studio Legale Romano  
Via Valadier, 43 Roma

**TRIBUNALE DI FORLÌ**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE CON ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL  
CONTRADDITTORIO A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI**

**PER**

La sig.ra **PELLITTIERE Santa Florencia** (PLLSTF57S47Z614C) nata il 7/11/1957 a Santa Rosalia (VENEZUELA) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi **SERINO** (SRNLGU84A04A783E) e **Marco LO GIUDICE** (LGDMRC84D30G273U) in virtù di procura da intendersi apposta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it) e [marcologiu dice@avvpec.it](mailto:marcologiu dice@avvpec.it) o al seguente numero di fax: 08241712016.

**CONTRO**

Il **Ministero dell'Istruzione** (già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**) in persona del Ministro p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rapp.te p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia AT di Siracusa in persona del legale rapp.te p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia AT di Trapani in persona del legale rapp.te p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia AT di Palerom in persona del legale rapp.te p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna AT di Forlì e Cesena in persona del legale rapp.te p.t.; tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)).



### **NEI CONFRONTI DI**

Baglieri Chiara, residente in Siracusa alla via Europa n. 25; BAGLIERI Chiara, LABITA Maria Pia, residente in Palermo alla via Generale Di Maria n. 65; nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della Scuola Primaria (Fasi B, C e D dell'art. 6 del CCNI 8/4/16 relativo alla mobilità territoriale straordinaria dell'anno scolastico 2016/2017), che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio.

### **PER LA RIASSUNZIONE**

Della domanda in precedenza proposta dinanzi al Tribunale di Forlì, iscritta al n. RG 518/2017, e definita con sentenza n. 220/2018 resa dal Giudice dott. Luca Mascini, dichiarata nulla dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 293/2021 pubblicata il 13/4/2021.

### **PREMESSA**

In data 7 agosto 2017 la sig.ra Pellittiere depositava in via telematica avanti al Tribunale di Forlì – sezione lavoro – ricorso ex art. 414 c.p.c (iscritto al n. RG 518/2017) chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del mancato trasferimento presso l'a.t. di Trapani ed il conseguente diritto ad essere trasferita presso il suddetto Ambito Territoriale o in subordine in uno degli altri ambiti della regione Sicilia indicati nella domanda di mobilità (Segnatamente Siracusa e Palermo).

In particolare la ricorrente deduceva di essere insegnante di scuola primaria immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016; di aver partecipato alla fase C della mobilità straordinaria dell'anno 2016/2017; di essere stata illegittimamente assegnata all'ambito territoriale Emilia Romagna 007 piuttosto che in Sicilia, nonostante avesse un punteggio maggiore rispetto ai docenti ivi assegnati; di essere altresì stata pretermessa dalla docente Labita Maria Pia su Trapani, docente avente un punteggio inferiore e partecipante alla medesima fase C, nonché da Baglieri Chiara, alla quale era stato attribuito un posto nell'ambito di Siracusa nel corso della fase D, fase



successiva e residuale rispetto alla fase C.

Il Giudice fissava la prima udienza per il 20/6/2017 ritenendo superflua l'integrazione del contraddittorio. La causa poi veniva definita con sentenza n. 220/2018 con la quale si disponeva il Trasferimento della Sig.ra Pellittiere presso l'AT di Trapani.

Con atto di appello iscritto al n. RG 604/2019 il Ministero chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri docenti, ritenuti litisconsorti necessari.

Con sentenza n. 293 pubblicata il 13/4/2021 la Corte d'appello di Bologna dichiarava **la nullità** della sentenza del Tribunale di Forlì n. 220/2018 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, disponendo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione degli atti al tribunale di Forlì.

In particolare la Corte d'appello di Bologna così ha statuito:

*Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa, questo Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause del tutto sovrapponibili a quella qui in esame, in cui è stato affermato che: "[...] Nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie suddette subirebbe un modifica a seguito dell'alterazione del meccanismo dei trasferimenti correlato ai diversi titoli d'immissione in ruolo dei docenti, anche a prescindere, come nella fattispecie, dall'invarianza dei punteggi riconosciuti.*

*Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione della sede di lavoro, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto al trasferimento della parte appellata determina inevitabilmente una modifica della graduatoria con effetti sulla situazione giuridica soggettiva di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lei sopravanzati.*

*Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione, invece, non è necessaria quando*



*l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n. 14914/2008)”. (Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019, depositata il 04 giugno 2019; in senso conforme, tra le tante, Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 826/2019, depositata il 04 novembre 2019 e Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 74/2019, depositata il 21 febbraio 2019).*

Nel caso qui in esame, il Giudice di prime cure, errando, non ha autorizzato l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, ossia tutti i docenti che hanno presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017 per l'assegnazione di un posto della classe di concorso scuola prima presso gli ambiti della regione Sicilia e che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'odierna appellata (cfr. decreto di fissazione udienza di primo grado), ancorché richiesta, seppure in subordine, dall'odierna appellata con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

L'esponente, con il presente atto, procede, pertanto, alla predetta riassunzione, richiamando integralmente il contenuto del ricorso in precedenza proposto dinanzi al Tribunale di Forlì, insistendo, pertanto, affinché venga disposta l'integrazione del contraddittorio così come rilevato dalla Corte d'appello di Bologna e affinché venga poi accolta la domanda introduttiva di seguito integralmente riproposta.

### **FATTO**

L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria che, dopo sedici anni di servizio a tempo determinato (c.d. pre-ruolo), in quanto proveniente dalle Graduatorie a Esaurimento, è stata immessa in ruolo, nell'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 1.9.2015, a seguito dell'accettazione della proposta di assunzione formulata ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. C), nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA “posto comune”, provincia di destinazione Palermo e della conseguente sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all. 1). Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (all. 2), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di



Palermo, “domanda di Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale”, indicando, oltre ai titoli validi per l’attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenza, in relazione a 150 tra Ambiti Territoriali e Province.

La ricorrente difatti indicava con i numeri d’ordine di preferenza da 1 a 28 gli ambiti siciliani e soltanto al n. 86 indicava l’ambito Emilia Romagna 0008. Rileva così che la ricorrente ha indicato come preferenza al numero 14 l’ambito territoriale 0027 (TRAPANI) e al n. 22 l’ambito territoriale 0026 (SIRACUSA).

Elaborata dall’Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il punteggio di 63,00 punti, e l’ulteriore punteggio di 6,00 punti, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Palermo (PA) (G273, i.e. il codice catastale del Comune) (all. 3).

In esito alle operazioni di mobilità, in data 29.7.2016, è stato comunicato alla ricorrente il di lei trasferimento per l’a.s. 2016/2017, presso l’Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 008 con assegnazione per il futuro triennio presso il Circolo Didattico Cesena 2 (All. 4).

Il nominativo della ricorrente era, infatti, indicato nell’elenco dei trasferimenti, pubblicati in data 29.7.2016 e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, a opera dell’Ufficio VII FORLI CESENA RIMINI, con indicazione, quale ambito di trasferimento: Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 008 (all. 5).

Contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei trasferimenti da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di FORLI CESENA RIMINI, l’Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa e per la provincia di Trapani, hanno pubblicato i relativi “Bollettini trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria” (all. 6 e 7);

Dalla disamina di essi si evince che:

- Per quanto attiene all’AMBITO 0027 TRAPANI, l’insegnante LABITA Maria Pia, nata a Palermo il 26.6.1956 con punteggio (FASE C) pari a 61 (inferiore all’odierna ricorrente), a seguito della rettifica del bollettino disposta con decreto, in data 7.9.2016 (all. 8), in accoglimento della domanda di conciliazione ai sensi dell’art.





135 e ss. del CCN, otteneva il trasferimento presso l'AMBITO 0027, su Posto Comune per la scuola primaria. Domanda di conciliazione finalizzata a ottenere il riconoscimento di una priorità per l'assegnazione di un posto in un Centro d'insegnamento per gli adulti (c.d. CPIA). In risposta a tale istanza, l'Ambito territoriale di Trapani concedeva, all'insegnante LABITA, il trasferimento nell'Ambito 0027 in riferimento a un Posto Comune dell'organico della scuola in luogo dell'attribuzione di un posto nell'organico "autonomo" dell'istituzione scolastica dei c.d. C.P.I.A. (cfr. art. 2, d.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263). L'istanza della signora LABITA (all. 9), era difatti volta a ottenere un posto nell'organico autonomo dei C.P.I.A. (centro di insegnamento per gli adulti) per cui la stessa vantava una priorità in virtù dell'art. 30 del CCNI. Siffatta precedenza, non riconosciuta dalla legge, tuttavia riguarda l'organico autonomo dei Centri per gli adulti e vale solo ai fini dell'attribuzione di un posto C.P.I.A. non potendo operare per l'attribuzione di un posto comune della scuola primaria. Non è difatti un caso che la priorità prevista dagli artt. 29 e 30 sia rimasta esclusa dal catalogo tassativo delle precedenze previsto all'art. 13 del CCNI trattandosi di una priorità che «attiene alla peculiarità delle attività d'insegnamento» (cfr. art. 29). L'art. 30 del CCNI difatti espressamente prevede «una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A.».

L'accoglimento dell'istanza di conciliazione della collega dimostra inequivocabilmente l'errore commesso dal Ministero Convenuto, atteso che il posto comune attribuito alla collega – evidentemente esistente nell'organico della scuola primaria anche dopo l'esito della procedura di mobilità - era stato richiesto dalla odierna ricorrente che vanta un punteggio superiore, e che in ragione di tale errore si vede costretta a trasferire la propria sede lavorativa dalla Sicilia all'Emilia Romagna. In altri termini, il Ministero convenuto con tale atto di rettifica ha implicitamente ammesso che esisteva un posto comune (assegnato a docente di fase C con 61 punti) rimasto vacante e disponibile e inspiegabilmente non assegnato in fase C.

- Parimenti inspiegabile quanto accaduto nell'AMBITO 0026 SIRACUSA dove l'insegnante BAGLIERI Chiara, nell'ambito della FASE D (successiva a quella della odierna ricorrente) con punteggio attribuito di 29,00 (sideralmente inferiore a quello



della sig.ra Pellittiere) otteneva il trasferimento (all. 10) nell'Ambito SICILIA 0026 (SIRACUSA); ambito richiesto alla preferenza n. 22 con la domanda di mobilità interposta dalla odierna parte ricorrente.

## **DIRITTO**

### **PRIMO MOTIVO**

#### **VIOLAZIONE MANIFESTA DEGLI ARTT. 6, 13, 29 e 30 CCNI, NONCHE' DELL'ART. 1 DELL'ALLEGATO 1 AL CCNI.**

L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le quattro distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi. Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue: «Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».

Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che «Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1».

Ai sensi dell'Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l'“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO”, sub “effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali”, lett. e “trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”, prevede: «Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria



degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica».

..... omissis.....". Infine, l'art. 29 del CCNI stabilisce che «in considerazione della peculiarità delle attività d'insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie [...] è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi».

Siffatta norma deve essere letta unitamente al successivo articolo 30 il quale sancisce che «analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A.».

E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 63 punti per l'Ambito 27 (richiesto in domanda) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta con precedenza rispetto alla docente che maturava sì una priorità su tutte le fasi: ma non sul "posto comune".

Il dato testuale dell'art. 30 del CCNI è inequivoco allorquando edifica una priorità finalizzata all'accesso ai corsi C.P.I.A. Quanto previsto all'art. 30 altro non è che un canale preferenziale "teleologicamente orientato" rispetto all'attribuzione di insegnamenti speciali, non potendo siffatta priorità estendersi ai "posti comuni" così come effettuato dal provvedimento MIUR. AOOUSPTP. REG. UFF. 0012277 del 7.9.2016 del quale si chiede la disapplicazione stante la manifesta contrarietà al CCNI e al disposto legislativo.

Violazione di legge riscontrata passim dalla giurisprudenza di merito (cfr. Sentenza del Tribunale di Firenze n. 344/2017 (all. 10); altresì Ord. Tribunale di Genova, n. 759/17 (all. 11); ord. Tribunale di Pistoia (all. 12); Sentenza Tribunale di Pisa (all. 13); Ordinanza Collegiale del Tribunale di Massa Carrara) (all. 14).

## **SECONDO MOTIVO**

### **VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO NELLA REGIONE DI PROVENIENZA PRESCELTO**





## **DALLA RICORRENTE A UNA DOCENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA SUCCESSIVA E RESIDUALE FASE D.**

L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi. Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue: “Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”. Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”. Ai sensi dell'Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante 1' “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO”, sub “effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali”, lett. e “trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”, prevede: Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.  
..... omissis.....”.

E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 63 punti per l'Ambito 26 (richiesto in domanda alla preferenza n. 26) la



di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta.

Non si spiega il perché il posto comune sull'ambito SICILIA 0026, nella scuola primaria, non sia stato individuato quale sede di trasferimento per la odierna ricorrente che lo aveva espressamente richiesto.

Il rispetto del criterio del punteggio e di vicinorietà imponeva l'individuazione di una sede meno disagiata rispetto a quella illegittimamente individuata.

Di contro, siffatta sede è stata assegnata ingiustamente nella fase successiva (la Fase D) che però opera, ai termini del CCNI sulla mobilità, solo in via residuale, e cioè rispetto ai posti rimasti disponibili a seguito della conclusione della precedente fase. E difatti, il posto comune nell'ambito territoriale SICILIA 0026 è stato assegnato alla collega BAGLIERI Chiara, che ai sensi del citato art. 6 del CCNI mobilità, ha preso parte alla Fase D della mobilità, ai sensi del quale «gli

assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».

Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra provincia, solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C.

Merita evidenziare che quanto occorso appare frutto di un errore non scusabile atteso che la docente BAGLIERI Chiara otteneva il movimento già in data 29.7.2016 all'esito della pubblicazione CONTESTUALE dei movimenti fase B, C, D.





*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

**ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO**

(seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI)

**ANNO SCOLASTICO 2016/2017**

**SCUOLA PRIMARIA**

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : SIRACUSA**

Data creazione documento: 29/07/2016

Provincia di assegnazione	Ordine scuola	Tipologia di posto	Classe di concorso	Fase	Cognome	Nome	Data Nascita	Codice Fiscale	Precedenza	Punteggio	Sede Assegnazione	Ambito Assegnazione
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15	BELCASTRO	ROBERTA MARIA ROSS	05/05/1974	BLCRR74E45A089H		88	SREE80601E VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA	
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOLA	Trasferimen	BARONE	SABRINA	20/05/19	BRNSRN09E60I75		189	SREE853014 I I.C.	

Pagina 1 di 21

	RIA		A PRIMARIA	ne ambito Provinciale			78	4N				AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	TROPIANO	DOROTEA	14/08/1980	TRPDRT80M54A522F		40		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	IETTA	LAURA	09/02/1978	TTILRA78B49I754E		27		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	VALVO	SEBASTIANA	14/08/1973	VLVST73M54I754P		24		SICILIA AMBITO 0026
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	VASQUES	VALENTINA	23/05/1982	VSQVNT82E63I754U	PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I.	31		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	BAGUERI	CHIARA	13/04/1972	BGLCHR72D63F258O	PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I.	29		SICILIA AMBITO 0026
SR	PRIMARIA	SOST. MINORATI PSICOFISICI	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	ARGENTO	MARIA ADELE	05/03/1977	RGNMDL77C45B429N	PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I.	68		SICILIA AMBITO 0026

Pagina 21 di 21

La questione è già stata affrontata plurime volte dalla giurisprudenza di merito sia dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Paola Di Lorenzo – R.G. 13321/16) (all. 15) (sentenza del 23.2.2017) che ha accolto la questione ordinando il Trasferimento della docente ricorrente presso l'ambito Siciliano, nonché dal Tribunale di Siena, Modena,



Venezia, Bologna.

Con sentenza del 19/6/2017 il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso di una insegnante – nelle medesime condizioni della odierna ricorrente – che si è vista sottrarre il proprio ambito richiesto sulla base quella che il Giudice ha definito “una pietra dello scandalo, un anello debole” (cfr. all. 16).

Il Tribunale di Bologna – Dott.ssa M. L. Pogliese (R.G. 3139/2016) ha ritenuto che «almeno una sede dell’ambito territoriale di Siracusa (026) era vacante alla fine dell’espletamento della fase C). Se così non fosse stato, non sarebbe residuo alla fase D). [...]»

Risulta quindi incontestato che è stato utilizzato un posto vacante e disponibile in un ambito territoriale tra quelli indicati come preferenziali dalla ricorrente nella fase D) che avrebbe dovuto essere assegnato ad un docente della fase C). » (all. 17).

Ancor più categorico il Tribunale di Modena (Ordinanza n. 1159/2017 Giudice ill.mo Dott. Luigi Bettini): «a proposito della mobilità dei docenti nella fase D il citato art. 6 stabilisce infatti che “Gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, dunque nella fase D sono assegnati quei posti non assegnati in quelle precedenti e nel caso di specie non v’è alcuna prova che il posto assegnato a Baglieri Chiara non fosse disponibile anche nella fase C, né il Ministero resistente deduce o offre di provare alcunché al riguardo; - e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall’una o dall’altra docente, e dunque anche se la ricorrente ha un punteggio inferiore a quello della collega Baglieri Chiara, proprio perché diverse sono le fasi: la ricorrente ha partecipato alla mobilità nella fase C mentre Baglieri Chiara nella successiva fase D, quella in cui sono assegnati i posti rimasti». (all. 18).

In altri termini, è di tutta evidenza che, l’odierna parte ricorrente, dopo aver espresso tra le preferenze l’ambito siciliano 0026 si è vista sottrarre il posto da una docente, di una fase successiva senza che a nulla rilevi il punteggio rispettivamente posseduto.

Nel caso di specie aver utilizzato un posto vacante e disponibile che doveva essere



assegnato a una docente di fase C rende illegittimo il trasferimento fuori regione. Si vuol dire che il posto sull'ambito 0026 (assegnato alla docente di fase successiva) doveva essere attribuito all'odierna ricorrente nella fase C, evitando così il trasferimento interregionale. Da qui la necessità dell'immediata sospensione del disposto trasferimento, avendo la ricorrente diritto di concorrere all'assegnazione dei posti assegnati in Fase D, con priorità rispetto ai candidati che hanno partecipato a quest'ultima fase.

### **TERZO MOTIVO**

**ILLEGITTIMITÀ DEL CANALE PREFERENZIALE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO DEL 2012 IN DANNO DEGLI ASSUNTI NEL MEDESIMO A.S. DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO. ILLEGITTIMITÀ E MANIFESTA CONTRARIETÀ DEL TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHÉ AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15, E DEGLI ARTT. 6, 13 E ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ.**

Il C.C.N.I sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017, seppur stipulato al fine di dare piena attuazione, in chiave migliorativa, alla legge n. 107/15, (legge c.d. “buona scuola”), sub art. 1 commi 73 e 108, ha – paradossalmente – introdotto una macroscopica disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito (d'ora in avanti le “GM”) del concorso 2012 e quelli, come la odierna ricorrente, provenienti dalle Graduatorie a esaurimento (d'ora in avanti le “GAE”).

Siffatta disparità di trattamento per ragioni di esemplificazione è stata già acclarata da alcuni pronunciamenti (cfr. Trib. Ravenna, sent. n. 192/2017 del 16.5.2017; Trib. Palermo, Ord. 26 novembre 2016, Giudice Dott.ssa Draetta, ord. in forza della quale “altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia”». altresì Tribunale di Roma,



Ord. 12 novembre 2016) (all.ti 19 – 20 - 21).

Nel dettaglio: il comma 73 dell'art. 1 della legge 107/15 prescrive che «..Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Il successivo comma 96 stabilisce che «sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017».

Il successivo comma 97 prescrive:

«97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.





98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

Infine, pur nella consapevolezza che il richiamo legislativo non agevola la comprensione del lettore (anche del più esperto) stante il labirintico richiamo intertestuale tra i vari commi e fasi (tutte individuate dalle lettere a, b, c, d), occorre richiamare il comma 108 che stabilisce come:

«Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).



Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo, peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1-bis).»

Da una disamina – per quanto faticosa – del labirintico dato testuale si ricava senza dubbio che nessuna differenza è prevista in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle Graduatorie a esaurimento.

In palese difformità dal disposto legislativo, l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.4.2016, nel dare attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi. Due i meccanismi di favore: il primo attiene alla scelta della sede (provinciale per i docenti idonei al concorso 2012) nazionale (per i docenti inseriti nelle GAE); la seconda attiene alla suddivisioni in



fasi (i docenti da provenienti da Graduatorie di Merito hanno partecipato a una fase (la B3) precedente della mobilità rispetto ai docenti inseriti in GAE (fase C).

Non è in dubbio che il Ministero abbia scientemente incardinato un “doppio congegno” in grado di favorire irragionevolmente determinati docenti in luogo di altri.

Docenti che non solo si trovavano nella medesima posizione soggettiva dei discriminati (anno di assunzione, modalità di reclutamento, ruolo di provenienza) ma che paradossalmente possedevano un punteggio nettamente inferiore.

Infatti, nell’art. 6 del CCNI del 2016, al punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che «Gli assunti nell’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... »; mentre per gli “... assunti nell’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ” è riservata la c.d. Fase C (della mobilità), prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale».

A siffatta stregua, solo ai primi docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 è stata assicurata a titolo di privilegio irragionevole la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione (idoneità) conseguita a seguito di pubblico concorso ordinario per esami e per titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza bandito con D.M. precedente al 2012, è stata irrazionalmente costretta a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, e ciò indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Si vuol dire che, a parità di condizioni (si tratta di docenti assunti nello stesso anno, sulla base della stessa disciplina e in possesso di medesimo titolo abilitante) alcuni sono stati privilegiati rispetto ad altri al punto da “scavalcarli” pur avendo un punteggio di merito nettamente inferiore. In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso e risultati solo “idonei” (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto il concorso in precedenza effettuato (come la ricorrente).



Il tutto in marcato contrasto con il principio del merito (la sede più vantaggiosa andrebbe a chi ha più punteggio) e del suo diretto corollario della “competenza professionale”, atteso che il punteggio ai fini della mobilità è calcolato sulla base del servizio pregresso prestato: cinque anni per la odierna ricorrente, nella migliore delle ipotesi: tre anni per tutti gli idonei 2012.

Inoltre. Un altrettanto grave pregiudizio per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotto illegittimamente, in spregio alla legge n. 107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. è il seguente: l’art. 6 del CCNI, rubricato “Fasi dei trasferimenti e passaggi”, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l’anno scolastico 2016/2017, Quattro fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte (per l’ennesima volta) con le lettere A, B, C e D che valgono a differenziare le posizioni tra - i docenti già assunti alla data 2014/2015; - quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alle vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE.

Così stando le cose, si è verificata la seguente sequela:

FASE A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l’assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

FASE B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l’assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell’OM 241, prevede, pur non essendo prevista nell’art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato infra), per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM 2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.



FASE C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

FASE D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C.

Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n.42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C. Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i «docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015», partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art. 6 del CCNI, sulle «Fasi dei trasferimenti e dei passaggi», a proposito della «FASE B» prevede che «1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto..» Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola. La differenza è dirimente. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, un'evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo,



per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del Dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015. Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GAE.

In breve, per quel che interessa ai fini del presente ricorso, la ricorrente, partecipando alla fase (di mobilità) C, ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (Sicilia 0019), ambito assegnato invece a docenti con un punteggio, ai fini della mobilità, nettamente inferiore, ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012.





BNFLRA84B64G273E	BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA	22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CHMMHL82S54G348X	CHIMENTI	MICHELA	14/11/82	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CHMMRC82B08G273N	CHIMENTI	MARCO	08/02/82	PA	31	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CHNNTN80M25G273T	CHINNICI	ANTONIO	25/08/80	PA	18	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CNSNNL83E70B780K	CONSIGLIO	ANTONELLA	30/05/83	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CPNTRS74H63A773L	CAPANO	TERESA	23/06/74	CS	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CRCGNS80P50G273U	CRACOLICI	AGNESE	10/09/80	PA	27	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CRCNNA77M56G273R	CRACOLICI	ANNA	16/08/77	PA	30	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CTRSLR73S63G273R	COSTA	ROSALIA	23/11/73	PA	29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
CTLMRA73L31D423S	CATALANO	MARIO	31/07/73	TP	29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DBNFNC80S57G348O	DI BENEDETTO	FRANCESCA	17/11/80	PA	25	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DDNPR82P67G348O	DAIDONE	PIERA	27/09/82	PA	27	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DMADBR77R62B780G	ADAMO	DEBORA	22/10/77	PA	23	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DMCLNE83S53G273A	D'AMICO	ELENA	13/11/83	PA	28	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DMRFP61D65G273N	DI MARIA	FILIPPA	25/04/61	PA	18	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DMTLN71D65G273L	DI MATTEO	ILENIA	25/04/71	PA	23	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DPLMNT79D66G273A	DI PAOLA	MARIA ANTONELLA	26/04/79	PA	35	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DRGFCN84C62G273A	DRAGOTTO	FRANCESCA PAOLA	22/03/84	PA	22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DSDLBN83A70G273U	D'ASDIA	ALESSANDRA	30/01/83	PA	23	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
DZZVGT80E41D960R	D'IZZIA	IVANA GAETANA	01/05/80	CL	19	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
FLBLSE83A46G273O	FILIBERTO	ELISA	06/01/83	PA	18	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
FLCGLR69S52G273J	FILECCIA	GABRIELLA	12/02/69	PA	27	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
LBDLV81H63G273M	LO BAIDO	LIVIA	23/06/81	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
LCSNLT81H58G273K	LO CASCIO	NICOLETTA	18/06/81	PA	35	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
LNGLRD84A61G273F	LONGO	LEONARDA	21/01/84	PA	22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
LPRSVN80P46A089J	LA PORTA	SILVANA	06/09/80	AG	22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
LRSMRA81C60G273G	LA ROSA	MARIA	20/03/81	PA	20	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
MCLRTI78L61G511O	MACALUSO	RITA	21/07/78	PA	23	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
MMESLV82R61A441I	EMMA	SILVIA	11/01/82	VA	21	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
MRLMRA75L58L112W	MURIELLA	MARIA	28/07/75	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
MRNNNA79A58G273I	MERENDINO	ANNA	18/01/79	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
MRRFNC80P42H269K	MARRONE	FRANCESCA	02/09/80	AG	25	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
MSSOVL82A67G273D	MOSA	VALERIA	27/01/82	PA	32	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
MSSDNL79E64G273B	MESSINA	DANIELA	24/05/79	PA	39	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
NDRCNZ74E71G273K	ANDREOZZI	CINZIA	31/05/74	PA	22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
PLZRS83R56B780Y	PALAZZOLO	ROSALIA	16/10/83	PA	20	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
PNNNRC60H64G273B	PENNINO	ENRICA	24/06/60	PA	25	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
PRFRSL80M67G348N	PROFETTO	ROSSELLA	27/08/80	PA	29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
PRKSRN78A68G273H	POURKHORSAND	SHIRIN LAURA	28/01/78	PA	54	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
PRSMGR69P44G273L	PRESTIGIACOMO	MARIA GRAZIA	04/09/69	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
RSSRL77C51G273H	ROSSI	ROSALIA	11/03/77	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
SNZCLD81L57B315V	SUNZERI	CLAUDIA	17/07/81	PA	26	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
SPTRTI83R54B780V	SAPUTO	RITA	14/10/83	PA	19	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
SRGMR83M60G273G	SIRAGUSA	MARIA	20/08/83	PA	30	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
STSGNN74S47G273F	STASSI	GIOVANNA	07/11/74	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
SVTMR86L69G273S	SAVATTERI	MARIA	29/07/86	PA	26	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
TBOCNZ77P48A176P	TOBIA	CINZIA	08/09/77	TP	21	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
TLMLCN70B47G273F	TALAMONA	LUCIANA	07/02/70	PA	29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
TNRCCF65D43F544M	TINERVA	CROCISSA	03/04/65	PA	23	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
TRLBDT78T65G273P	TORALBO	BENEDETTA	25/12/78	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
VNCDNL70T65G273H	VINCIGUERRA	DANIELA	25/12/70	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN
ZFFGSI82H47G348G	ZAFFERANO SGR GIUSI		07/06/82	PA	24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN

E' evidente che tutti questi docenti (privi di precedenza) riportano un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente. Ne deriva che "l'accantonamento" garantito a questi docenti rappresenta una violazione del disposto legislativo che non aveva fatto distinzioni tra gli assunti da GM e gli assunti da GAE nonché viola il principio del merito in base al punteggio.

Il trasferimento dell'odierna ricorrente va pertanto annullato provvedendo alla rettifica parziale e/o disapplicazione del relativo bollettino. In subordine si rileva poi che l'art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) prescrive la "natura provinciale" dei ruoli del personale docente. Pertanto non è assolutamente giustificabile l'assunzione avvenuta su un piano nazionale.

Si rileva inoltre ingiustificabile la mancata previsione nel contratto di mobilità 2016 del criterio della precedenza per la prima preferenza espressa nell'indicazione degli ambiti territoriali, principio che viceversa era stato previsto nel piano straordinario di assunzioni della buona scuola, che aveva consentito ai docenti della fase C di immissione in ruolo di avere assegnata



nell'anno 2015/2016 la sede indicata come prima preferenza.

Tale cambio di rotta del MIUR, che sul punto ha disatteso quanto prima affermato nella legge sulla buona scuola n. 107/2015, ha consentito che in fase di mobilità straordinaria la ricorrente fosse superata da docenti con punteggio maggiore che non avevano trovato spazio nel primo ambito territoriale indicato.

### **CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso e considerato l'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti litisconsorti, voglia (previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente) così provvedere:

#### **IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il “Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”, pubblicato in data 4.8.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, così come rettificato in data 7.9.16 per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento nel predetto ambito indicato nella propria istanza di mobilità con l'ordine di preferenza n. 14, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Labita Maria Pia;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale Emilia Romagna 008, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola primaria pubblicato dall'AT di Forlì Cesena Rimini;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Trapani, con il punteggio ottenuto di 63 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito



indicato alla preferenza n. 14, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, priva di valida precedenza per quel posto.

### **IN SUBORDINE**

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il “Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”, pubblicato in data 29.7.2016 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l’ordine di preferenza n. 22, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Baglieri Chiara;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l’Ambito Territoriale Emilia Romagna 008, di cui all’Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI) della Scuola primaria;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, con il punteggio ottenuto di 63 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nella ambito indicato alla preferenza n. 22, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

### **IN ULTERIORE SUBORDINE**

Ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento disposto, previa disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, e di ogni atto presupposto e/o conseguente per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase C assunti da GAE e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore alla ricorrente avente punteggio di 63 + 6 per il ricongiungimento;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l’Ambito Territoriale EMR0008, di cui all’Elenco dei trasferimenti e passaggi



del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) di Forlì Rimini della Scuola primaria;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo, con il punteggio ottenuto di 63 punti + 6.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 1, illegittimamente attribuita a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, o comunque all'interno di uno degli Ambiti Siciliani indicati con le preferenze da 1 a 26.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni resistenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;

Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo;

Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.

### **ISTANZA RIVOLTA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA**



**NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI  
DELL'ART. 150 e 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

**PREMESSO CHE**

Devono ritenersi controinteressati, nel caso di specie, tutti coloro che, in ragione dell'accoglimento della domanda, sarebbero pretermessi nella graduatoria dei trasferimenti ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto la decisione invocata è destinata a produrre effetti diretti nei confronti dei predetti controinteressati in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2009, n. 15912, Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2008, n. 14914).

È pertanto necessario provvedere nella integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuabili sulla base della domanda proposta dalla ricorrente nell'ambito della mobilità e segnatamente delle sedi richieste.

Alla luce della domanda spiegata sono da considerare controinteressati, oltre alla docente Labita Maria Pia e Baglieri Chiara, anche **tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo della Scuola Primaria (Fasi B, C e D dell'art. 6 del CCNI 8/4/16 relativo alla mobilità territoriale straordinaria dell'anno scolastico 2016/2017), pubblicato dall'AT di Palermo, Trapani e Siracusa che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio.**

I docenti controinteressati sono così individuati in tutti coloro che sono inseriti nel bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'AT di Trapani, Siracusa e Palermo il 29/7/2016 e che hanno un punteggio inferiore a parte ricorrente.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti. **Quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria.**

Ciò premesso l'istante, così come rappresentata e difesa



**CHIEDE**

Al Presidente del Tribunale di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 e 151 c.p.c., disponendo in particolare che un estratto dell'atto sia pubblicato nella G.U.R.I. e che copia del ricorso in riassunzione, dell'elenco dei controinteressati e dei dati necessari per costituirsi in giudizio siano pubblicati **sul sito internet del M.I.U.R.**, quale modalità più opportuna per portare l'atto a conoscenza degli interessati. Modalità peraltro già disposta più volte dalla giustizia amministrativa e ordinaria in controversie analoghe a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

**PRODUZIONI**

Sentenza n. 293/2021 resa dalla Corte d'appello di Bologna;

Sentenza resa dal Tribunale di Forlì n. 220/2018;

Ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato al Miur;

Allegati al ricorso introduttivo del giudizio:

all. 1 Contratto a tempo indeterminato;

all. 2 CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;

all. 3 Attribuzione del punteggio ai fini della mobilità

all. 4 Mail assegnazione ambito e sede scolastica

all. 5 Bollettino Trasferimenti FORLÌ

all. 6 Bollettino Trasferimenti Trapani

all. 7 Bollettino Trasferimenti Siracusa

all. 8 Decreto rettifica trasferimenti Trapani – LABITA Maria Pia

all. 9 Istanza di conciliazione Labita Maria Pia

all. 10 Sentenza del Tribunale di Firenze

all. 11 Ordinanza del Tribunale di Genova

all. 12 Ordinanza del Tribunale di Pistoia

all. 13 Sentenza del Tribunale di Pisa

all. 14 Ordinanza collegiale Tribunale di Massa

all. 15 Sentenza Tribunale di Milano





- all. 16 Sentenza del Tribunale di Siena
- all. 17 Ordinanza del Tribunale di Bologna
- all. 18 Ordinanza del Tribunale di Modena
- all. 19 Sentenza del Tribunale di Ravenna
- all. 20 Ordinanza del Tribunale di Palermo
- all. 21 Ordinanza del Tribunale di Roma
- all. 22 Invalidità ricorrente
- all. 23 Trasferimenti 2017-18 Palermo

### **DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai fini del T.U. Spese di Giustizia si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che è il contributo da versare è pari ad Euro 259,00.

Palermo, lì 4/5/2021

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

